



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL**

**SUPPORTO alla PROCEDURA DI CONSULTAZIONE e PREDISPOSIZIONE del Piano
Economico Finanziario Simulato (PEFS)**

ART. 1 - OGGETTO DELLE ATTIVITA’

Le attività di assistenza tecnica oggetto del presente atto riguardano alcuni aspetti e tematiche di carattere specialistico inerenti la predisposizione degli atti di gara, in particolare consistenti nella elaborazione del PEFS e nel supporto allo sviluppo delle attività propedeutiche alla gara, come previste dalla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in poi ART) n.49/2015.

Si prevede che lo svolgimento delle attività si articoli in più contenuti /fasi distinte, che vengono individuati e descritti sinteticamente di seguito.

A - Attività propedeutiche alla fase di gara,

Questa fase comprende le seguenti sotto-attività:

- a) Costruzione di una “dataroom” (con riferimento a quanto indicato nell’Allegato 1 alla Delibera ART n. 49/2015) rivolta alla individuazione dei beni suscettibili di essere considerati “essenziali” per le Aziende, all’individuazione e valorizzazione dei beni mobili ed immobili funzionali all’esercizio del servizio di trasporto.
- b) Individuazione delle modalità di assegnazione e messa a disposizione dei beni e stima dei valori di subentro (ex Delibera ART 49/2015 e specificamente per gli autobus ex Norma UNI 11282/2008), dei canoni di locazione, del valore terminale degli investimenti.
- c) Assistenza nella procedura di consultazione dei soggetti portatori di interesse (rif. Delibera ART 49/2015). Questa attività comprende a sua volta
 - la **redazione di una Relazione sulla classificazione dei beni;**
 - **lo svolgimento della/e sedute di consultazione;**
 - la predisposizione del **Documento finale sulla consultazione** che risulterà uno degli allegati al Bando di gara.
- d) Redazione della relazione di cui alla Misura 6 comma 2 della Delibera 48/2017 dell’ART relativa alle opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico ed i fattori di mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare.

B- Redazione del PEFS (Piano Economico Finanziario Simulato)

Questo Documento deve essere elaborato in modo da corrispondere a quanto richiesto agli Enti che affidano servizi di TPL da parte dell'ART con la Delibera n. 49/2015 (*Allegato A - Misura 12*).

Per l'elaborazione del PEFS dovranno essere affrontati i seguenti aspetti di base:

- a) **ricognizione e riclassificazione dei costi e dei ricavi** relativi ai servizi affidati, sulla base dei dati della precedente gestione, tratti da fonti pubbliche (bilancio di esercizio) o da eventuale contabilità analitica fornita nell'ambito del rapporto contrattuale in scadenza;
- b) individuazione dei **valori standard** dei costi distinti per personale, consumi, servizi, assicurazioni, ecc. e per aree (esercizio, manutenzione, commerciale, amministrazione);
- c) confronto tra valori standard e i valori effettivi per tenere conto dei **vincoli di subentro** (personale, mezzi, impianti, ecc.);
- d) proiezione dei suddetti costi e ricavi sul periodo di validità nel contratto di servizio da affidare, tenendo conto della prevedibile evoluzione delle varie voci, e degli **elementi di discontinuità** (es. composizione del servizio, adeguamenti tariffari, introduzione graduale delle linee Rlink, ecc.);
- e) determinazione degli effetti economici finanziari di un **eventuale subentro** (acquisto/locazione dei beni strumentali, modalità di liquidazione, gestione del fondo TFR del personale dipendente);
- f) calcolo del c.d. **ragionevole margine di utile**, sulla base di una stima ragionevole del capitale investito e di una remunerazione dello stesso che tenga conto delle tipologie di rischio attribuite al gestore.

Il PEFS dovrà altresì contenere (e dar conto delle analisi sviluppate in proposito) la descrizione delle **ipotesi di efficientamento** conseguibili dal futuro gestore, qualora i valori inizialmente previsti non facciano prevedere una gestione in equilibrio.

Nell'ambito del PEFS dovranno inoltre essere sviluppate specifiche **simulazioni degli effetti** che si producono sul **valore del corrispettivo** da utilizzare in fase di gara, contemplando una gamma di ipotesi distinte, tra le quali:

- recupero di **efficienza**;
- recupero di **efficacia** (incremento di domanda)
- recupero di **evasione** tariffaria;
- investimenti previsti, sia in termini di età media ed età massima che percentuale di **contribuzione agli investimenti**.

Sotto questo profilo dovranno anche valutarsi la fattibilità e convenienza di **ipotesi connesse alla possibilità di adottare** in sede di gara **valori distinti del corrispettivo**, applicabili in funzione della tipologia di mezzi utilizzati (mezzi standard con alimentazione a gasolio, mezzi standard con alimentazione a metano, mezzi articolati da 18 m) e del livello di domanda (in considerazione del fatto che in particolari aree/linee risulta la presenza di una forte componente di utenza turistica, come nel comparto del Lago di Garda con maggiore *disponibilità a pagare*).

Il Documento PEFS dovrà contenere tutte le elaborazioni e le ipotesi formulate nel corso dell'analisi raccogliendole in **prospetti contabili** (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario), che consentano il calcolo di indici di sostenibilità economico-finanziaria (ROE, ROI, VAN, TIR).

L'Agenzia si riserva di sottoporre al Soggetto aggiudicatario delle attività in oggetto un'estensione dell'incarico per sviluppare - d'intesa tra le Parti - ulteriori analisi che si giudicasse necessario svolgere a titolo di approfondimento.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà nel periodo tra novembre 2018 e febbraio 2019, con avvio immediato della attività alla conferma di affidamento del servizio da parte dell' Agenzia.

ART. 3 -RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Nell'ambito dello svolgimento di attività il soggetto incaricato dovrà uniformarsi a comportamenti diligenti, corretti e consapevoli della natura del loro intervento.

- dovrà attenersi alle indicazioni, direttive, programmi ed obiettivi indicati dall' Agenzia; avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro, con l'obbligo di restituirla al termine dell'incarico;
- potrà avvalersi delle risorse strumentali necessarie alle attività dell' Agenzia nell'ambito dell'orario di apertura degli uffici;
- è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all' articolo 2105 del Codice Civile.

ART. 4 - IMPEDIMENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'operatore è tenuto ad informare l' Agenzia su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero insorgere durante il periodo di svolgimento del servizio.

ART. 5 - OFFERTA TECNICA E ECONOMICA

L'operatore l'individuato dovrà far pervenire la propria migliore offerta e la documentazione amministrativa richiesta nella piattaforma Sintel, entro la data di scadenza e secondo le modalità generate dalla piattaforma stessa.

Dal punto di vista del contenuto tecnico, l'offerta dovrà essere strutturata prevedendo obbligatoriamente la distinzione delle due attività delineate all'art.1 ("Oggetto delle Attività") per ciascuna delle quali dovrà essere presentata una chiara, dettagliata e articolata formulazione delle attività che l'Offerente intende sviluppare.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento della fattura (ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse previa verifica della regolarità del servizio.

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.04.2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 l' Agenzia del TPL **accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica** secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n.55/2013 e reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it.

L' Agenzia ai sensi e per gli effetti del comma 29, lett. b) del D.L. 190/2014, applicherà il meccanismo dello "split payment" che stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi, versino direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.

Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda l'Agenzia del TPL, è il seguente:

Codice Univoco Ufficio	UF04DT

Si ricorda che con il citato Decreto Legge n.66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.

Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito:

www.certificazionecrediti.mef.gov.it.

L'Agenzia del TPL non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'affidataria della procedura sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge n.187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Inoltre, hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Agenzia del TPL e alla prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 7 - PENALITA'

È prevista la risoluzione del presente servizio nel caso di:

- inadempienza grave e accertamento della decadenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- mancata esecuzione e consegna ritardata degli elaborati nei tempi stabiliti. In tal caso verrà applicata una penale di 200 euro per ogni giorno di ritardata consegna;
- incompleta esecuzione delle attività di supporto tecnico contrattualmente definite.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Nel caso sorgano controversie in ordine al servizio in oggetto il foro competente è quello di Brescia.

ART 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il l'Ing. Alberto Croce, Direttore dell'Agenzia del TPL di Brescia.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, che l'affidatario fornisce, sono utilizzati dall'Agenzia per la gestione del contratto e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo.

Il trattamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale dell'Agenzia.

L'affidatario del servizio ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati. Ha altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e cancellare e opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del TPL di Brescia.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si fa espresso richiamo al "Codice dei contratti pubblici", nonché alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

*Firma per accettazione
(Titolare o legale rappresentante)*